

Senato della Repubblica
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Audizione presso il Comitato
“Analisi delle procedure di gestione
dei beni sequestrati e confiscati”

Testimonianza del Capo del Servizio Rapporti istituzionali di vigilanza
della Banca d'Italia

Fabio Bernasconi

Palazzo San Macuto
Roma, 6 dicembre 2019

1. Introduzione

2. Collaborazione con l'Autorità Giudiziaria

3. La normativa rilevante

3.1. La tutela dei terzi in conseguenza dell'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali

3.2. La disciplina di settore rilevante

4. Gli approfondimenti in corso con l'AG

4.1. Il tema della "buona fede"

4.2. I rapporti tra imprese soggette a misure di prevenzione e sistema bancario

4.3. La sovrapposizione tra le procedure di amministrazione giudiziaria e amministrazione straordinaria

5. Conclusioni.

Illustre Presidente, Onorevoli Deputati e Senatori,

Ringrazio, anche a nome del Governatore e dei membri del Direttorio della Banca d'Italia, per l'invito a partecipare a questa Audizione, che offre un importante momento di confronto su una materia di grande attualità, che coinvolge una pluralità di soggetti istituzionali.

1. Introduzione

Gli obiettivi dell'attività di supervisione della Banca d'Italia sono definiti espressamente dal legislatore: sana e prudente gestione degli intermediari vigilati, stabilità complessiva, efficienza e competitività del sistema finanziario, trasparenza e correttezza nelle relazioni tra intermediari e clienti, regolare funzionamento del sistema dei pagamenti, osservanza delle disposizioni di settore e contrasto al riciclaggio e all'usura¹.

L'azione di prevenzione e contrasto dell'illegalità in campo finanziario si inserisce a pieno titolo nell'ambito delle finalità istituzionali della Banca d'Italia. Criminalità organizzata ed economia illegale alterano le regole dell'economia di mercato; generano esternalità negative che condizionano la crescita economica e l'efficiente allocazione delle risorse; possono mettere in pericolo l'esistenza stessa degli intermediari.

Il rispetto della legalità costituisce un presupposto della sana e prudente gestione delle istituzioni finanziarie. Se non c'è legalità non c'è gestione sana, perché l'obiettivo imprenditoriale è inquinato da interessi estranei; non c'è gestione prudente, perché strategie e condotte illegali comportano gravi rischi legali e di reputazione, che minano la stabilità dell'impresa. Intermediari sani e prudenti costituiscono una barriera alla penetrazione criminale nell'economia legale.

La normativa di vigilanza dettata dalla Banca d'Italia, in linea con quella europea e internazionale, assegna un ruolo cruciale al rispetto della legalità da parte degli intermediari finanziari. Molteplici sono le disposizioni miranti ad assicurare robusti sistemi di *governance* (la qualità degli azionisti rilevanti, l'idoneità degli esponenti aziendali, l'efficacia e il buon funzionamento del *board* e dei sistemi di controllo interno), prima difesa contro i comportamenti criminosi, e a contrastare i fenomeni di illegalità economica.

La Vigilanza si adopera per rafforzare la cultura del controllo tra gli intermediari finanziari e per assicurare un'osservanza sostanziale delle regole di condotta; negli anni

¹ Cfr. artt. 5, 127 e 146 TUB; decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura).

recenti ha acquisito sempre maggiore importanza il ruolo delle funzioni di *compliance* al fine di prevenire il rischio di incorrere in violazioni di regole; sono state inasprite le sanzioni per i comportamenti irregolari.

In sintesi, esiste una stretta correlazione tra le finalità della supervisione bancaria e gli obiettivi di contrasto alla criminalità, che può consentire di sviluppare importanti sinergie nell'esercizio delle funzioni demandate rispettivamente alla Banca d'Italia e all'Autorità Giudiziaria (AG).

Il tema delle misure di prevenzione si inserisce appunto nell'ambito della consolidata collaborazione tra la Banca d'Italia e l'AG, di cui darò brevemente conto nel prosieguo. Richiamerò poi la disciplina delle misure di prevenzione patrimoniali per soffermarmi sui profili che, di recente, hanno costituito oggetto di confronto tra l'Istituto e i presidenti dei Tribunali maggiormente coinvolti nella materia: la valutazione della "buona fede" dell'intermediario all'atto della erogazione del credito a soggetti successivamente sottoposti a misure di prevenzione; il sistema di segnalazione alla Banca d'Italia delle posizioni relative a tali fattispecie.

2. Collaborazione con l'Autorità Giudiziaria

La Banca d'Italia collabora in via continuativa con la Magistratura nell'azione di contrasto alla criminalità.

La collaborazione attiva tra la Banca d'Italia e l'AG si è intensificata negli ultimi anni, anche mediante forme di interlocuzione diretta con le Procure e i Tribunali, nell'ambito delle autonome prerogative e dei limiti fissati dai rispettivi ordinamenti (penale e bancario) (Fig. 1).

Nel corso del 2018 l'Istituto ha segnalato con tempestività agli organi inquirenti anomalie rilevate nell'ambito della vigilanza cartolare o ispettiva, in presenza di fattispecie di possibile rilievo penale (109 comunicazioni nel periodo, in crescita rispetto all'anno precedente; Fig. 2).

Ha inoltre fornito riscontro a numerose (208) richieste di informazioni e documentazione da parte degli organi inquirenti nell'ambito di procedimenti penali, relative per lo più agli esiti di verifiche ispettive o a misure assunte nell'attività di vigilanza (Fig. 2).

Nel 2018 l'AG ha richiesto alla Banca d'Italia, nell'ambito di 95 procedimenti penali, perizie e consulenze tecniche, in prevalenza riconducibili alla materia dell'usura; in 40

occasioni i dipendenti dell'Istituto sono stati sentiti come persone informate dei fatti o testimoni (Fig. 3).

Da alcuni anni la Banca d'Italia ha costituito un Nucleo permanente di dipendenti a disposizione dell'AG presso la Procura di Milano, città nella quale la collaborazione è assidua a motivo della presenza di un elevato numero di intermediari. Il Nucleo assicura supporto tecnico all'azione degli organi investigativi, in relazione alle esigenze di analisi e approfondimento su fenomeni delittuosi connessi con materie bancarie e finanziarie. Nel luglio del 2019 la collaborazione tra la Banca d'Italia e la Procura di Milano è stata strutturata nella cornice istituzionale di un Protocollo d'Intesa², che – nel rispetto dei vincoli previsti dalla legge – impegna i firmatari a scambiarsi informazioni utili al perseguimento dei rispettivi mandati istituzionali.

3. La normativa rilevante

3.1 La tutela dei terzi in conseguenza dell'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali

Le disposizioni del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione” prevedono che, al ricorrere di specifiche circostanze, il Tribunale possa disporre, tra l'altro, il sequestro e successivamente la confisca dei beni (incluse le aziende) della persona nei cui confronti è iniziato il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali.

Con la legge n. 161 del 2017, che ha apportato sostanziali modifiche al codice antimafia, sono state tra l'altro rese più stringenti le condizioni per la tutela dei diritti dei terzi, inclusi i creditori del soggetto sottoposto a confisca. La disciplina previgente prevedeva che il creditore potesse recuperare il proprio credito dimostrando soltanto la buona fede nella fase di erogazione del finanziamento a soggetti sottoposti a misure di prevenzione patrimoniali; la nuova formulazione richiede invece di dimostrare sia la buona fede sia l'assenza di strumentalità del credito rispetto all'attività illecita posta in essere da tali soggetti³.

In tale contesto, il codice antimafia prevede che il giudice valuti la buona fede tenendo conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali e del tipo di attività

² <https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/provvedimenti/accordi-vari/Protocollo-BancadItalia-Procura-Milano.pdf>

³ Secondo il nuovo art. 52 del codice antimafia, “*la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultino da atti aventi data certa anteriori al sequestro*”, al ricorrere di alcune condizioni, da accertare in sede giudiziale, tra le quali “*che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento*”.

svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi.

Il codice prevede altresì, nei casi in cui il creditore sia un intermediario vigilato, che l'AG invii alla Banca d'Italia il decreto di rigetto definitivo delle istanze di ammissione allo stato passivo, imputabile al mancato riconoscimento della "buona fede" dell'intermediario stesso⁴ (art. 52, comma 3-*bis*). Tali decreti possono fornire elementi conoscitivi utili a indirizzare i controlli di vigilanza o evidenziare anomalie meritevoli di ulteriori approfondimenti. Si potrebbe valutare la possibilità di intervenire, se del caso anche attraverso modifiche normative, per rafforzare la qualità dei flussi informativi alla Vigilanza, in modo da facilitare una più ampia visibilità sul fenomeno.

3.2 *La disciplina di settore rilevante*

Le norme antiriciclaggio presuppongono da parte della banca l'approfondita conoscenza del cliente (principio del *know your customer*) e il continuo monitoraggio dell'attività posta in essere da quest'ultimo sui rapporti, sia attivi sia passivi, intrattenuti con l'intermediario.

Ai sensi della regolamentazione bancaria, l'analisi istruttoria che gli intermediari sono tenuti a effettuare in vista dell'erogazione di un credito non deve essere limitata soltanto a valutare la capacità del richiedente il finanziamento di produrre reddito e la sua robustezza sul piano finanziario e patrimoniale; essa deve coprire in senso ampio l'affidabilità della controparte, tenuto anche conto dei risultati evidenziati dalle verifiche antiriciclaggio. Ciò implica che anche le fonti dei flussi di reddito, o di ricchezza, devono essere documentabili e trasparenti.

Il coinvolgimento, sia pure inconsapevole, della banca in fenomeni di riciclaggio o, più in generale, in attività illecite è rilevante anche da un punto di vista prudenziale, non solo a causa dei danni che questi fenomeni sono in grado di apportare all'economia del Paese, ma altresì in quanto essi possono esporre l'intermediario a significativi rischi legali e reputazionali, con possibili ripercussioni sulla sua stabilità. Alcuni recenti casi che hanno visto protagoniste banche europee hanno dato prova tangibile di questi rischi, innescando un ampio dibattito sull'opportunità di creare un'autorità antiriciclaggio a livello europeo.

⁴ L'obbligo di trasmissione del decreto, inserito nella legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 2012), è stato poi "trasposto" nel codice antimafia con la riforma del 2017.

Per mitigare questi rischi, le banche sono tenute, in linea con la disciplina dell'Unione, a dotarsi di assetti di governo e controllo a fini antiriciclaggio coerenti con le tipologie dei propri clienti, prodotti o servizi e a condurre la cosiddetta "adeguata verifica" della clientela. Si tratta di una serie di controlli miranti a valutare il potenziale rischio di coinvolgimento in attività di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. La normativa secondaria, oggetto di una recente revisione⁵, prevede che le banche adottino normative interne ove le procedure, in particolare quelle per condurre l'adeguata verifica della clientela, siano definite e formalizzate; esse devono essere tanto più approfondite quanto maggiore è il grado di rischio associato con il cliente⁶.

In esito all'elaborazione del profilo di rischio (c.d. "profilatura"), da effettuare anche attraverso algoritmi e procedure informatiche, ciascun cliente è incluso in una delle classi di rischio predefinite; l'analisi va ripetuta periodicamente, con maggior frequenza per i soggetti più rischiosi, sulla base di un set informativo costantemente aggiornato.

Laddove il cliente sia caratterizzato da un livello di rischio elevato, gli intermediari sono tenuti ad applicare misure di adeguata verifica rafforzate. In qualche caso, la valutazione di rischio elevato è presunta *ex lege*. Ad esempio, in caso di rapporti o operazioni con soggetti che ricoprono cariche politiche (o altri incarichi pubblici comunque suscettibili di esporre a fenomeni corruttivi: cd. "Persone Politicamente Esposte" - PEPs), i loro familiari e i soggetti a essi collegati da strette relazioni d'affari, la legge richiede agli intermediari di applicare una serie di specifiche misure di adeguata verifica rafforzata al fine di analizzare l'origine dei fondi utilizzati dagli stessi e valutare la coerenza delle operazioni poste in essere con il profilo economico/patrimoniale del cliente⁷.

Nei casi in cui da tale processo emerga il ragionevole convincimento che un potenziale cliente possa essere coinvolto in fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la banca deve astenersi dall'instaurare rapporti con tale soggetto e valutare se

⁵ Cfr. "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" emanate il 26 marzo 2019 e "Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo" emanate il 30 luglio 2019.

⁶ Al fine di attribuire a ciascun cliente uno specifico livello di rischio, le banche sono tenute a valutare diversi elementi informativi, tra i quali, ad esempio, l'ambito di attività del cliente, del titolare effettivo del rapporto e, ove rilevante, dell'esecutore delle operazioni e il paese o l'area geografica ove essi hanno sede, residenza o domicilio.

⁷ In particolare le misure rafforzate consistono nel: a) definire procedure per determinare se il cliente sia una PEP; b) ottenere l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione dell'intermediario ovvero di loro delegati, prima di avviare o proseguire un rapporto continuativo con tali clienti; c) adottare le misure necessarie per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione; d) assicurare un monitoraggio costante e rafforzato del rapporto continuativo.

inviare una segnalazione di operazione sospetta all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF).

Più in generale, gli intermediari sono tenuti a effettuare segnalazioni di operazioni sospette alla UIF quando "*sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa*"⁸.

Indicazioni ancora più dettagliate sul processo di erogazione del credito sono definite dalle *Guidelines on loan origination and monitoring* elaborate dall'Autorità Bancaria Europea. Oltre alle tradizionali valutazioni del merito di credito, le linee guida richiedono agli intermediari di porre particolare attenzione alla conoscenza del debitore anche con riferimento a profili legati al rispetto della legalità, quali l'integrità e la reputazione.

4. Gli approfondimenti in corso con l'AG

Le misure di prevenzione costituiscono materia di confronto tra la Banca d'Italia e l'AG e sono state al centro di un recente incontro promosso dall'Istituto al quale hanno partecipato alcuni Presidenti delle Sezioni misure di prevenzione dei Tribunali (Bari, Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Venezia e Torino).

4.1 Il tema della "buona fede"

Uno dei principali argomenti di attenzione del confronto riguarda il tema già richiamato della "buona fede" dell'intermediario. I rappresentanti della magistratura hanno evidenziato come, sulla base dell'esperienza fin qui maturata, il mancato accoglimento delle istanze di ammissione al credito avanzate dalle banche sia in gran parte da ricondurre all'assenza della "buona fede" nell'erogazione di finanziamenti a soggetti successivamente sottoposti a misure di prevenzione. In tali casi, è stata quindi rilevata una insufficiente attenzione da parte delle banche, nella fase della concessione del credito, alla valutazione del profilo di "legalità" del cliente.

Negli ultimi anni il numero di decreti di rigetto comunicati alla Banca d'Italia non è stato peraltro elevato (circa 60 decreti nel periodo 2014-2018); i casi di rigetto potrebbero essere stati più numerosi, non essendo prevista la comunicazione alla Vigilanza di quelli dovuti a cause diverse dalla mancanza di "buona fede".

⁸ Cfr. art. 35 del d.lgs. 231 del 2007 e successive modifiche.

Le motivazioni prevalenti a supporto dei rigetti imputabili all'assenza di buona fede sono riconducibili a criticità nel processo di erogazione del credito, connesse per lo più con i seguenti aspetti: carenze nell'istruttoria (ad esempio, capacità di rimborso non documentata, ovvero accertata sulla base di documentazione palesemente contraffatta); presenza di significativi elementi pregiudizievoli non adeguatamente considerati (ad esempio, sospetti legami con ambienti della criminalità organizzata); mancanza di successive verifiche in ordine all'utilizzo delle somme erogate per gli scopi originariamente dichiarati; disapplicazione delle norme in materia di antiriciclaggio.

L'evidenza riportata dai magistrati segnala l'esigenza di approfondire questa tematica. La Banca d'Italia ha appena costituito una *task force* interna *ad hoc* e sta organizzando un tavolo di lavoro tecnico con i magistrati in cui si prevede di coinvolgere un'ampia platea di Tribunali specializzati nell'applicazione delle misure di prevenzione. Questo lavoro dovrebbe consentire di comprendere l'effettiva portata del fenomeno segnalato e di valutarne le eventuali implicazioni per la Vigilanza, nell'ottica di valorizzare la sensibilità e il livello dei presidi adottati dagli intermediari, incentivando l'adozione di comportamenti prudenti e virtuosi. Secondo quanto segnalato dagli stessi magistrati, il lavoro congiunto potrebbe inoltre favorire una maggiore uniformità, a livello nazionale, delle decisioni assunte dai diversi Tribunali locali in materia di "buona fede" che si prestano oggi a possibili difformità interpretative.

4.2 I rapporti tra imprese soggette a misure di prevenzione e sistema bancario

Altro tema di rilievo è quello della continuità aziendale delle imprese soggette a misure di prevenzione. Secondo i magistrati, uno dei fattori critici per il recupero di queste imprese è rappresentato dai rapporti con il sistema bancario e finanziario, che in molti casi subiscono un deciso deterioramento a seguito dell'applicazione di misure di prevenzione. In particolare, i finanziamenti erogati all'impresa registrerebbero, successivamente alla sottoposizione a provvedimenti giudiziari, sistematiche variazioni sfavorevoli (revoche degli affidamenti, richiesta di ulteriori garanzie, modifiche delle condizioni contrattuali), mentre le domande di credito avanzate successivamente all'adozione della misura verrebbero sovente respinte. Ciò costituisce un problema in quanto in vari casi le aziende sottoposte a misure di prevenzione sono ancora vitali e potrebbero essere recuperate all'economia legale mediante precise strategie di rilancio, che ragionevolmente necessitano di assistenza finanziaria.

A fronte di tali evidenze è importante sottolineare che né la legge né la disciplina secondaria di vigilanza in materia di valutazione del rischio contemplano ostacoli o previsioni peggiorative nell'erogazione di credito a imprese sottoposte a misure di prevenzione.

Nelle segnalazioni in Centrale dei rischi⁹ non sono al momento disponibili informazioni specifiche circa la sottoposizione dell'impresa a misure di prevenzione da parte dell'AG¹⁰. La Banca d'Italia ha fornito indicazioni al sistema, chiarendo che l'applicazione di misure di prevenzione non determina di per sé l'automatica classificazione a sofferenza della relativa esposizione creditizia. In particolare, le disposizioni prevedono che la classificazione a sofferenza dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione "non può scaturire dalla mera notizia dell'eventuale o probabile instaurazione di un procedimento di prevenzione nei confronti del debitore, ma è il risultato di una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione economica, finanziaria e patrimoniale del debitore".

In considerazione della temporanea inesigibilità del credito erogato, che consegue al provvedimento di sequestro/confisca¹¹, l'intermediario deve "congelare" l'esposizione debitoria, fermando il computo dei giorni di persistenza dell'eventuale inadempimento; resta ferma pertanto la valutazione del cliente effettuata dall'intermediario e presente al momento dell'adozione del provvedimento di sequestro/confisca¹². In sintesi, il sistema delle disposizioni di vigilanza non contiene ostacoli diretti alla scelta, da parte di una banca finanziatrice o di un nuovo intermediario, di erogare nuova finanza a soggetti sottoposti a misure di prevenzione. Ogni decisione in merito alla eventuale revoca o rinegoziazione delle linee di credito ovvero alla concessione di nuovi finanziamenti è interamente rimessa alla autonomia imprenditoriale degli intermediari.

È peraltro evidente che l'applicazione di misure di prevenzione determina normalmente un momento di forte discontinuità per le prospettive dell'impresa, a seguito del quale non è irragionevole attendersi un aumento della rischiosità percepita dagli intermediari, fattore che potrebbe influenzare negativamente le scelte aziendali in ordine all'eventuale ampliamento del sostegno finanziario.

⁹ La Centrale dei rischi è un sistema informativo, gestito dalla Banca d'Italia, di raccolta dei dati sui crediti concessi dal sistema bancario e finanziario alla clientela – famiglie e imprese.

¹⁰ E' previsto che l'amministratore giudiziario notifici ai creditori il decreto di confisca. Per effetto del provvedimento di sequestro o confisca il credito vantato dalla banca diviene "inesigibile" (sia per la quota capitale che per gli interessi); di conseguenza, in Centrale dei Rischi la posizione risulta "ferma", senza subire quindi alcuna variazione in aumento o in diminuzione; le banche non creditrici possono vedere dalla CR che l'esposizione è "congelata", ma dalla CR non è possibile evincere la causa.

¹¹ I crediti si considerano inesigibili quando oggetto di provvedimento di sequestro e/o confisca sia l'intero patrimonio del debitore, potendo quest'ultimo adempiere le proprie obbligazioni ove il sequestro non riguardi tutto il patrimonio di cui dispone. Il "congelamento" della posizione debitoria termina in conseguenza del giudizio di accertamento delle condizioni di cui all'art. 52 del codice antimafia: se l'esito è positivo, i crediti – considerati nuovamente esigibili – sono oggetto di segnalazione secondo gli ordinari criteri; se l'esito del giudizio è negativo, i crediti devono essere considerati definitivamente inesigibili.

¹² Cfr. Circolare n. 139 dell'11.2.1991, Centrale dei Rischi, Istruzioni per gli intermediari creditizi.

Da un'indagine condotta nel 2013 dalla Banca d'Italia su un campione ristretto di imprese sottoposte a sequestro nell'ambito di procedimenti penali o di prevenzione non emergeva con evidenza un significativo ridimensionamento del sostegno finanziario assicurato dagli operatori bancari nella fase successiva al sequestro¹³. Il fenomeno potrebbe essere ulteriormente approfondito, anche in considerazione dell'evoluzione del contesto economico e normativo.

Una riflessione andrebbe condotta per valutare la complessiva efficacia o il possibile ampliamento degli strumenti attualmente previsti ai sensi dell'art. 41-*bis* del codice antimafia per agevolare l'accesso al credito da parte di imprese sottoposte a misure di prevenzione¹⁴, nell'ottica di perseguire il duplice obiettivo di tutelare la legalità ed evitare la crisi dell'impresa.

4.3 La sovrapposizione tra le procedure di amministrazione giudiziaria e amministrazione straordinaria

Dal confronto con i magistrati sono emersi spazi di approfondimento anche sul rapporto tra gli istituti dell'amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario – previsti dal codice antimafia tra le misure di prevenzione applicabili da parte dell'Autorità Giudiziaria nei confronti di imprese a rischio di infiltrazione o contiguità mafiose – e l'istituto dell'amministrazione straordinaria, che può essere disposta dall'Autorità di Vigilanza ai sensi della regolamentazione bancaria in caso di gravi irregolarità e gravi perdite patrimoniali. Sinora l'applicazione congiunta di questi istituti si è verificata in un solo caso, riguardante una piccola banca di credito cooperativo¹⁵. L'operatività contestuale dei due procedimenti ha reso necessaria la formale delimitazione, da parte di ciascuna Autorità competente, dei poteri spettanti agli amministratori giudiziari e ai commissari straordinari e uno stretto coordinamento degli organi delle procedure, soprattutto sugli atti gestionali di maggiore

¹³ Cfr. L. Donato, A. Saporito e A. Scognamiglio, "[Aziende sequestrate alla criminalità organizzata: le relazioni con il sistema bancario](#)", Banca d'Italia, Questioni di Economia e Finanza n. 202.

¹⁴ L'art. 41 bis del codice antimafia prevede la possibilità di accesso a strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate. In particolare è previsto che l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, possa chiedere l'accesso alle risorse stanziare per il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e per il Fondo per la crescita sostenibile.

¹⁵ L'intermediario è stato oggetto di un provvedimento di amministrazione giudiziaria, disposto dal Tribunale a seguito di indagini da cui era emerso come l'attività fosse orientata "alla costante agevolazione delle attività di soggetti legati alla criminalità organizzata" e, subito dopo, di un provvedimento di amministrazione straordinaria disposto dalla Regione Sicilia su proposta della Banca d'Italia. In particolare la Banca d'Italia, preso atto del quadro di marcata anomalia risultante dalle analisi di vigilanza, ulteriormente aggravato dai rilievi emersi dal provvedimento dell'AG, ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'adozione di una misura di intervento precoce, finalizzata ad assicurare l'immediato presidio dell'operatività, specie sotto il profilo della liquidità, e a preparare l'ordinata fuoriuscita dell'impresa dal mercato.

rilievo; rilevato l'irreversibile degrado della situazione tecnica e l'assenza di prospettive di autonoma prosecuzione dell'attività, la banca è stata successivamente posta in liquidazione coatta amministrativa, con revoca dell'amministrazione giudiziaria.

L'esperienza ha mostrato l'esistenza di significativi ambiti di sovrapposizione tra i due provvedimenti, analoghi nella sostanza – in quanto entrambi determinano la sostituzione del management aziendale – ed entrambi preordinati alla tutela di interessi di rilievo pubblicistico, benché non del tutto coincidenti, con conseguenti rilevanti oneri di coordinamento; spazi di miglioramento sono emersi anche negli snodi informativi.

Andrebbe valutata, in prospettiva, la possibilità di interventi che, salvaguardando le opportune forme di raccordo con l'AG, prevedano la valorizzazione di spazi di complementarità tra i due istituti, facilitando il coordinamento tra le Autorità coinvolte.

5. Conclusioni

La Banca d'Italia è fortemente impegnata nell'attività di collaborazione con l'Autorità Giudiziaria e vi attribuisce grande rilevanza, sia per il contributo che la legalità può dare alla solidità del tessuto economico-finanziario e allo sviluppo del Paese, sia per i benefici ai fini dell'attività di supervisione degli intermediari. Il tema delle misure di prevenzione si inserisce a pieno titolo nell'ambito di questa collaborazione. Gli esiti delle riflessioni in corso, condivisi anche con l'ABI, potrebbero confluire in un documento d'intesa che abbia respiro nazionale e che coinvolga tutti i soggetti interessati dalla materia.

Fig.1




Fig.2




Fig.3

